Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 aprile 1982** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 10 APRILE 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 1 dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante l'anno 1981.

Elenco n. 2 delle revoche di registrazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali od esteri, disposte d'ufficio, durante l'anno 1981.

Elenco n. 3 delle revoche di registrazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali od esteri, disposte, in seguito a rinuncia, durante l'anno 1981.

Elenco n. 4 degli stabilimenti di produzione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) autorizzati durante l'anno 1981.

Elenco n. 5 degli stabilimenti di produzione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) revocati durante l'anno 1981.

(Da 571 a 575)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 10 APRILE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22:

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1969 » estratte il 20 marzo 1982.

Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « Carlo Erba 5,50 % - 1960-1985 » sorteggiate il 23 marzo 1982.

Octir industriale, società per azioni, in Biella: Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1982.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 1° aprile 1982.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 %; serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale; 12 % serie ordinaria quindicennale; 13,50 % serie ordinaria quindicennale; 16,50 % serie ordinaria quindicennale; 16,50 % serie ordinaria decennale; 16,50 % serie ordinaria quindicennale; 18 % serie ordinaria quinquennale; 18 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 1° aprile 1982.

(1812)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. **149**.

Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'accordo per il triennio contrattuale 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 concluso il 27 maggio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e della A.N.D. ANAS DIRSTAT;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Stipendi

Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti della Azienda nazionale autonoma delle strade, con esclusione dei funzionari con qualifiche dirigenziali e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati, sono sostituti come segue:

Qualifica funzionale	Importo
I	L. 2.160.000 (1)
II	» 2.676.000
III	» 3.050.000
IV	» 3.350.000
V	» 3.700.000
VI	» 4.120.000
VII	» 5.040.000
VIII	» 6.000.000

(1) L. 2.400.0000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Per la prima qualifica funzionale, le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali nella misura del 2,50 per cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Art. 2.

Inquadramento

In prima applicazione del presente decreto l'inquadramento nei livelli retributivi di cui al presente art. 1 è disposto sulla base dell'anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi alla ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta e trascurando le frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

Al trattamento economico così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.

Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi, tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico di importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice o quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera.

A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio.

La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3, espressa in mesi, è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;

c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo

un beneficio pari al 2 % per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del tre per cento per i successivi anni o frazioni superiori a sei mesi, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera nella quale il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza, si temporizza, e si procede poi secondo i criteri di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) alla determinazione dello stipendio spettante;

d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'uno e venticinque per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nei precedenti punti *a*), *b*) e *c*).

Art. 3.

Benefici convenzionali

Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, dal 5% se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 % se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.

Al personale che nel corso della carriera abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o mediante esame speciale di cui all'art. 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 % computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.

Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata.

Al personale che abbia conseguita la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:

a) anni 3 di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;

b) anni 5 di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto ed esecutiva.

Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.

Art. 4.

Personale operaio

Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza.

Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in più categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria più bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio così determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalità innanzi indicate, e così fino a raggiungere quello del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.

Se in quest'ultimo livello lo stipendio si colloca tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico di importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianità di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento.

L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto.

Art. 5.

Militari

Al personale ex sottufficiale delle Forze armate ed agli ex sottufficiali, graduati e militari dei Corpi di polizia, passati nei ruoli dell'Azienda ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il servizio militare è riconosciuto nel livello di inquadramento:

a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile;

b) nella misura del 50 % quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto *a*), con esclusione del servizio di leva.

Detti servizi sono riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.

Art. 6.

Personale del ruolo speciale ad esaurimento

Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 7.

Servizi vari

Al personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano gli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 8.

Effetti dei nuovi stipendi

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi, ritenute e contributi indicati negli articoli 153 e 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 9.

Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali

Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per le ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 10.

Decorrenze dei nuovi benefici economici

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compresi gli acconti mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, decorrono dal 1° febbraio 1981.

E' fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianità maturata successivamente al 1° febbraio 1981 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora il trattamento economico in godimento per stipendio e acconto di L. 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione *ad personam* del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio *ad personam* a quello della classe o scatto di inquadramento, è valutata per l'ulteriore progressione economica.

Art. 11.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 65.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1982, n. **150**.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante « Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell'8-10 febbraio 1982 — comunicata in data 10 febbraio 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione speciale, n. 47 del 17 febbraio 1982, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante « Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante « Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 13 giugno 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 21 marzo 1978 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1981;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche di produzione ed alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 sono modificati come segue:

Art. 5 - l'ultima riga del secondo comma è modificata con il seguente testo: « ... (*omissis*) ... complessiva minima naturale di gradi 11 ».

Art. 6 - la terzultima riga dell'articolo è modificata con il seguente testo: « ... (*omissis*) ... gradazione alcolica minima complessiva: 11,5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1982
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 63

(1646)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 1982.

Attribuzione alla regione Puglia della somma di lire 18.462.972.000 ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno finanziario 1982 (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980, le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Viste le delibere CIPE del 17 gennaio 1980 e del 3 aprile 1980;

Visti i propri decreti datati, rispettivamente, il 29 gennaio 1980; 28 maggio 1980; 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad impegnare le assegnazioni, relative ai quattro trimestri 1980, ex articolo 6, del decreto-legge n. 663/79, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi all'anno 1980, per complessive L. 282.319.999.000, suddivise in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione già adottati con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980 e in lire 5 miliardi, da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la nota n. 100/UCPS/4.1./281, in data 22 gennaio 1982, del Ministero della sanità, con la quale viene comunicato che la regione Puglia ha provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Puglia viene impegnata la somma complessiva di L. 18.462.972.000, relativa alle quote di finanziamento, per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale, finalizzate ad « altri investimenti », ivi compresi quelli specificati dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 247

(1787)

DECRETO 26 febbraio 1982.

Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 1.148.512.820 per il secondo programma triennale di edilizia scolastica, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, per l'anno finanziario 1982 (residui 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 88/79, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 - che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 - il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lazio la somma di L. 1.294.736.150, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 34 e 84, del 6 febbraio 1982, rese dall'assessore competente della regione Lazio ai sensi dell'art. 113 della legge 88/79, con le quali si chiede la somministrazione degli importi, rispettivamente, di L. 48.348.110 e di L. 1.100.164.710, relativamente all'esercizio 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che le somme sopra richieste trovano copertura nelle disponibilità, relative all'esercizio 1979, a favore della regione Lazio;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.148.512.820 è impegnata a favore della regione Lazio, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui di stanziamento per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 251

(1788)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **151.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto, a favore dei mutilatini di don Gnocchi, dalla sig.na Morandi Amalia con testamento olografo 10 luglio 1968, pubblicato a rogito dott. Elso Bucchini, notaio in Magenta (Milano) il 15 marzo 1979, n. 64249 di repertorio e n. 3921 di raccolta, registrato a Magenta il 26 marzo 1979 al n. 519, consistente: *a*) nella nuda proprietà di un immobile sito in Magenta, via 4 Giugno n. 36, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 653, foglio 5, mappale 649 sub 1 ÷ 15, valore attribuito con perizia di parte L. 35.000.000; *b*) appezzamento di terreno sito nel comune di Magenta, distinto nel nuovo catasto terreni alla partita 5089, foglio 21, mappale 25, valore attribuito con perizia di parte L. 15.000.000, quota 3/4 L. 11.250.000, totale L. 46.250.000, valori elevati dall'ufficio tecnico erariale di Milano come segue: punto *a*) L. 109.000.000, punto *b*), intero L. 136.000.000, quota 3/4 L. 102.000.000, totale L. 211.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1982
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 113

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **152.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Mensa Euclide con testamento olografo 1° gennaio 1969 pubblicato a rogito dott. Carlo Vicario, notaio in Torino, in data 31 luglio 1975, n. 111500 di repertorio e n. 18540 di raccolta, registrato a Torino il 20 agosto 1975 al n. 22473, vol. 1302, consistente in 700 azioni FIAT ordinarie del valore nominale complessivo di L. 350.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 112

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **153.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 153. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità di L. 2.817.168, devoluta a favore della fondazione stessa dalla pretura di Milano nel rispetto della volontà della testatrice sig.ra Magagnoli Giuseppina che, con testamento olografo 14 maggio 1974 pubblicato a rogito dott. Gaetano Maria Arena, notaio in Milano, in data 3 giugno 1976, n. 63340 di repertorio e n. 7851 di raccolta, registrato a Milano il 4 giugno 1976 al n. 09068, aveva destinato i suoi beni in beneficenza ai minorati fisici.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 117

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 20 marzo 1982, n. 22. Realizzazione delle opere di reinsediamento a mezzo alloggi prefabbricati leggeri nei comuni terremotati - Variazioni delle tipologie degli alloggi da realizzare.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57;

Vista l'ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69;

Vista l'ordinanza commissariale 19 ottobre 1981, n. 415;

Vista l'ordinanza 6 gennaio 1982, n. 5;

Considerato che, in esecuzione delle citate ordinanze, e stato dato corso alla realizzazione delle opere di reinsediamento, a mezzo alloggi prefabbricati leggeri, nei comuni terremotati;

che, in taluni casi, i comuni predetti hanno mutato le tipologie degli alloggi da realizzare, in relazione a diverse valutazioni del fabbisogno abitativo ed a modifiche di sistemazione progettuale;

che parimenti in taluni casi gli alloggi effettivamente posti in opera presentano difformità rispetto alle caratteristiche dei tipi approvati dal C.T.C. sulla base della ricerca di mercato effettuata dal commissariato straordinario;

che deve ora provvedersi alla definizione del riscontro contabile degli alloggi anzidetti, al pagamento delle rate di corrispettivo spettanti alle ditte venditrici ed alla collaudazione degli alloggi medesimi;

che, a tale scopo appare opportuno dettare ai tecnici e funzionari incaricati le prescrizioni regolanti le attività predette;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Le variazioni delle tipologie degli alloggi prefabbricati potranno approvarsi a seguito dell'accertamento delle variazioni apportate e della valutazione delle cause che le hanno rese necessarie.

In pendenza della definizione del procedimento di cui al primo comma, ove le variazioni risultassero disposte o confermate con deliberazione del comune interessato, potrà autorizzarsi il pagamento del corrispettivo alle ditte venditrici, nel limite del numero e delle superfici delle singole tipologie alloggiative assentite.

Art. 2.

Gli uffici speciali regionali, riscontrate le difformità di cui in premessa rispetto alle caratteristiche dei tipi di alloggi approvati dal C.T.C. sulla base della ricerca di mercato, possono effettuare, sulle rate di acconto, ritenute di garanzia suppletiva nella misura che i medesimi uffici riterranno congrua e sempre impregiudicati gli esiti del collaudo.

Dette ritenute potranno essere svincolate ad ultimazione avvenuta dietro presentazione di idonea fidejussione.

Art. 3.

Ai fini del pagamento degli acconti pattuiti, l'avanzamento della realizzazione degli alloggi prefabbricati potrà accertarsi, a cura del tecnico incaricato, mediante verbale di constatazione della corrispondenza dei materiali posti in opera a quelli accettati e di misurazione, secondo le clausole contrattuali, degli alloggi prefabbricati realizzati.

Napoli, addì 20 marzo 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1833)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria

Con provvedimento 24 marzo 1982 del Governatore della Banca d'Italia il sig. Imerio Boragine, nato a Teano il 26 marzo 1924, è stato nominato vice presidente del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, in Teano (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

(1755)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio, riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, per i posti disponibili al 1° ottobre 1973.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1964, n. 831;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968) concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1973, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui al quadro terzo sezione *B* della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
Istituti tecnici agrari		
1) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
inglese	—	1
2) Scienze naturali geografia e patologia vegetale	—	1
3) Chimica e industrie agrarie	—	1
4) Agricoltura	—	1
5) Economia ed estimo rurale	1	1
6) Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	—	1
Istituti tecnici commerciali e per geometri e turismo		
7) Lettere italiane e storia	1	11
8) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	—	2
b) inglese	—	6
c) tedesco	—	1
9) matematica	—	1
10) Matematica e fisica	—	2
11) Chimica	—	1
12) Chimica e merceologia	—	1
13) Costruzioni e disegno di costruzioni	—	2
14) Scienze naturali e geografia generale ed economica	—	2
15) Geografia generale ed economia	1	1
16) Informatica	—	1
17) Ragioneria e tecnica commerciale	—	11
18) Materie giuridiche ed economiche	1	3
19) Agronomia ed estimo	1	2
20) Topografia	—	2
Istituti tecnici industriali		
21) Lettere italiane e storia	—	5
22) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
inglese	—	1
23) Matematica	—	1
24) Matematica e fisica	—	1
25) Chimica	—	5
26) Costruzioni e disegno di costruzioni	—	1
27) Fisica	1	4
28) Elettrotecnica e laboratorio	1	5
29) Radiotecnica e laboratorio	—	1
30) Meccanica, macchine e disegno relativo	—	4
31) Disegno tecnico	—	1
32) Chimica e laboratorio	—	5
33) Chimica industriale	—	1
34) Chimica industriale e tintoria e laboratorio	—	1
35) Tecnologia meccanica e laboratorio	1	2
36) Scienze naturali e geografia generale ed economica:		
insegnanti tecnico-pratici	—	1
37) Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione	1	1
Istituti tecnici nautici		
38) Lettere italiane	—	1
39) Lingua e letteratura seraniera per cattedre di ruolo *A*:		
inglese	—	1
40) Fisica, elementi di chimica e di macchine	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1973, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, decorrenti dalla data di nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione non sono computabili);

c) abbiano riportato negli scolastici 1970-71, 1971-72, 1972-73 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», né i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1956 n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 787, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Non possono inoltre partecipare al concorso coloro che:

a) alla data del 1° ottobre 1973 abbiano diritto a qualsiasi titolo, alla attribuzione della terza classe di stipendio;

b) hanno preso parte a precedenti analoghi concorsi e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1973, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1970-71, 1971-72, 1972-73, qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento per i posti disponibili al 1° ottobre 1973 coloro che alla stessa data abbiano diritto a qualsiasi titolo all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento per i posti disponibili al 1° ottobre 1973 coloro che alla stessa data abbiano diritto a qualsiasi titolo all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
(Prove e diario d'esami - Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatti secondo la modalità stabilite dal successivo articolo 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII), entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'educazione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte grafiche o pratiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Nei concorsi per esami o titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta dal 1° ottobre 1973 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione; può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice, del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3 comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3 comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli, di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti, o editi qualora trattasi di pubblicazioni, entro il 30 settembre 1973, sarà effettuata in conformità delle tabelle, annesse al presente bando, numeri 1) 2) 7) e 8), approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi di ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esami e di quelli all'atto della valutazione dei titoli non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1973 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto di appartenenza nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo ordinario, nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1973;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidati per la durata del concorso.

Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1970-71, 1971-72 e 1972-73 nonché eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli Studi in carta legale in data non anteriore al 1° ottobre 1973 dal quale risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla seconda e terza classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato militare del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato nei reparti combattenti e con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute. I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di servizio e cultura e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968 debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1973 e debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione e ad altri Ministeri e uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1975 per i posti disponibili al 1° ottobre 1972 possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a*) e *b*). Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio nonché quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonché le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte e le bozze di stampa non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione privo di formale indicazione circa la parte curata dal candidato non saranno valutate;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.
Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei Provveditori agli Studi aventi effetto dal 1° ottobre 1973, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio stabilita dal quadro III - sezione *B* - annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta libera al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale *istruzione tecnica - Divisione VII*, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 2.000 (non marca per atti amministrativi), conforme alle norme in vigore all'atto della richiesta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 233

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15).

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1 fino a . . . punti 8
(Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica).

2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5 fino a . . » 4

3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a . . . » 1,6

4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a . » 2,4

5) Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino a un massimo di . . . » 2

6) Per l'incarico di insegnamento ricoperto presso Università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5 fino a . . » 4

7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . punti 2

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10).

1) Libera docenza, per ciascuna punti 1,50, fino a » 3

2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 2

3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 5

4) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . . . . » 5

5) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsto dagli statuti delle università . . . . » 1

6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2 fino a . . . . » 4

7) Per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1 fino a . . . . » 2

8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale) . . . . » 1

9) Risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a . . . » 2

10) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 2

TABELLA 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50).

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di ottimo o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2 fino a . . . . punti 32

2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5 fino a . . . . . » 8

3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a . . . . » 3,2

4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a . . » 4,8

5) Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di . . » 4

6) Per l'incarico di insegnamento ricoperto presso Università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza: per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5 fino a . . » 8

7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . » 5

B) Titoli di cultura (massimo punti 50).

1) Libera docenza, per ciascuna punti 4,50 fino a punti 9
2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . . . » 6
3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 20
4) Risultato conseguito nel concorso in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della valutazione complessiva) fino a . . . . » 10
5) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . » 2
6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4 fino a . . . . » 8
7) Per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2 fino a punti . . » 4
8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1 fino a . . . . . . » 2
9) Risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore: fino a . . . » 10
10) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 6

Tabella 7

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

A) Titoli di servizio (massimo punti 15).

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di sette anni) punti 1 fino a . . . . punti 7
(Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento).
2) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza punti 0,2 fino a . . . » 1,4
3) Per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato) punti 0,2 fino a . . . » 1,4
4) Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico, per ogni corso fino a punti 1,5 e fino a un massimo di . . . . . » 3
5) Per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite di istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratori; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc. (attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti) fino a . . . » 5
6) Prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi di orario fino a . . » 3

B) Titoli di cultura (massimo punti 10).

1) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . . . . . punti 5
2) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 5
3) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università; o dai corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 2
4) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami a posti di grado pari o superiore a quelli di attuale appartenenza, punti 2 (se ne valuta una sola) . . . . . punti 2
5) Altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale:

per ogni laurea . . . . » 3
per ogni diploma . . . . » 0,5

6) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a . . . » 2
7) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale fino a . . . . » 4

Tabella 8

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

A) Titoli di servizio (massimo punti 50).

1) Per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di 14 anni) punti 2 (il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento) fino a . . . punti 28
2) Per ogni anno di appartenenza al Consiglio di presidenza punti 0,2 fino a . . . . » 2,8
3) Per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato) punti 0,6 fino a . . . . » 8,4
4) Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di . . . . » 4
5) Per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite d'istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratorio; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc. (attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti) fino a . . . . » 6
6) Prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi d'orario, fino a . . . . . . » 7

B) Titoli di cultura (massimo punti 50).

1) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (1 decimo della votazione complessiva), fino a . . . . punti 10
2) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 20
3) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o dai corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 4
4) Per ogni idoneità e inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami a posti di grado pari o superiori a quelli di attuale appartenenza, da punti 6 fino a . . . . » 10
5) Altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale:

per ogni laurea . . . . » 5
per ogni diploma . . . . » 2

6) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un quinto della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per la inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 20
7) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 5

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA O GRUPPO DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI DEL PRESENTE BANDO, IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI, E LE PROVE DI ESAME

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Economia ed estimo rurale . . .	Insegnanti di economia ed estimo, rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di economia e di estimo rurale a scelta del candidato
Lettere italiane e storia . . .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri e turismo	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Geografia generale ed economica . .	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica
Materie giuridiche ed economiche . .	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto, o di economia politica o di scienza finanziaria
Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato
Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Elettrotecnica e laboratorio	Insegnanti di elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di elettrotecnica
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di tecnologia meccanica
Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici industriali	Prova pratica

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(1738)

Concorso per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio, riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, per i posti disponibili al 1° ottobre 1974.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968) concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1974, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui al quadro terzo sezione *B* della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
Istituti tecnici agrari		
(Insegnanti)		
1) Lettere italiane e storia	—	1
2) Scienze naturali geografia e patologia vegetale	1	1
3) Chimica e industrie agrarie	1	1
4) Chimica e caseificio	—	1
5) Economia ed estimo rurale	—	1
Istituti tecnici commerciali e per geometri		
(Insegnanti)		
6) Lettere italiano e storia	—	11
7) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	1	3
b) inglese	—	2
c) tedesco	—	1
8) Matematica	—	1
9) Matematica e fisica	—	2
10) Chimica	—	1
11) Chimica e merceologia	—	1
12) Costruzioni e disegno di costruzioni	—	2
13) Scienze naturali geografia generale ed economia	1	3
14) Ragioneria e tecnica commerciale	1	8
15) Materie giuridiche ed economiche	1	3
16) Agronomia ed estimo	—	2
17) Topografia	1	2
Istituti tecnici industriali		
(Insegnanti)		
18) Lettere italiane e storia	—	8
19) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) inglese	—	2
20) Matematica	—	4
21) Matematica e fisica	—	1
22) Chimica	—	5
23) Fisica	—	7
24) Elettrotecnica e laboratorio	—	5
25) Radiotecnica e laboratorio	—	1
26) Meccanica, macchine e disegno relativo	—	2
27) Disegno tecnico	—	1
28) Chimica e laboratorio	—	8
29) Chimica industriale	—	1
30) Tecnologia meccanica e laboratorio	—	1
31) Scienze naturali e geografia generale ed economica	—	1
32) Esercitazioni pratiche:		
a) laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione	—	1
Istituti tecnici nautici		
33) Astronomia e navigazione	—	1
34) Attrezzatura e manovra	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli (Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1974, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, decorrenti dalla data di nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione non sono computabili);

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1971-72, 1972-73, 1973-74 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », né i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Non possono inoltre partecipare al concorso coloro che:

a) alla data del 1° ottobre 1974 abbiano diritto a qualsiasi titolo, alla attribuzione della terza classe di stipendio;

b) hanno preso parte a precedenti analoghi concorsi e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli (Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1974, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si rife-

riscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1971-72, 1972-73, 1973-74, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento per i posti disponibili al 1° ottobre 1974 coloro che alla stessa data abbiano diritto a qualsiasi titolo all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande (Prove e diario d'esami - Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII), entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di parteciparc, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Nei concorsi per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1974 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta e grafica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esami e titoli, dispone ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli, di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti, o editi qualora trattasi di pubblicazioni, entro il 30 settembre 1974, sarà effettuata in conformità delle tabelle, annesse al presente bando, numeri 1), 2), 7) e 8), approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi di ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esami e di quelli all'atto della valutazione dei titoli non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che pur avendo raggiunto una votazione com-

plessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1974 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto di appartenenza nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo ordinario, nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1974;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

I candidati e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1971-72, 1972-73, 1973-74 nonché eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi in carta legale in data non anteriore al 1° ottobre 1974, dal quale in particolare risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla seconda e terza classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato militare del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato nei reparti combattenti e con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per la ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di servizio e cultura e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968 debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1974 e debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso il riferimento a titolo e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione e ad altri Ministeri e uffici; i concorrenti che partecipano al concorso per merito distinto per i posti disponibili al 1° ottobre 1973 possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a*) e *b*). Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio nonché quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonché le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte e le bozze di stampa non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa la parte curata dal candidato non saranno valutate;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1974, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio stabilita dal quadro III - sezione *B*, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta libera al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 2.000 (non marca per atti amministrativi), conforme alle norme in vigore all'atto della richiesta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 234

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15).

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1 fino a . punti 8

(Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica).

2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5 fino a . » 4

3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabili col servizio precedente): punti 0,2 fino a . . » 1,6

4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a . » 2,4

5) Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento o di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino ad un massimo di . » 2

6) Per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5 fino a » 4

7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitarie; ecc.) specificato e attestato dalla autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . » 2

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10).

1) Libera docenza, per ciascuna punti 1,50 fino a punti 3

2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . » 2

3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . » 5

4) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . . . . . » 5

5) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsto dagli statuti delle università . . . . . . » 1

6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2 fino a . . . . » 4

7) Per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1 fino a . . » 2

8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale) . . . . » 1

9) Risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a . » 2

(Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado).

10) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . punti 2

TABELLA N. 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50).

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di ottimo o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2 fino a . . . . punti 32

(Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica).

2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5 fino a . . . . » 8

3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a . . . . » 3,2

4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a » 4,8

5) Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico; per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di . . » 4

6) Per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza: per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5 fino a . . . . » 8

7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . » 5

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50).

1) Libera docenza, per ciascuna punti 4,50 fino a punti 9

2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 6

3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 20

4) Risultato conseguito nel concorso in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della valutazione complessiva) fino a . . . . » 10

5) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . » 2

6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4 fino a . . . . » 8

7) Per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2 fino a punti . . punti 4

8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1 fino a . . . . . . » 2

9) Risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore: fino a . . . . . » 10

(Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di I grado).

10) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 6

TABELLA N. 7

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15).

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di 7 anni) punti 1 fino a . . . . punti 7

(Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento).

2) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza punti 0,2 fino a . . . . . . » 1,4

3) Per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato) punti 0,2 fino a . . . » 1,4

4) Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico, per ogni corso fino a punti 1,5 e fino a un massimo di . . . . . . » 3

5) Per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite d'istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratorio; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc. (attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti) fino a . . . . » 5

6) Prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi di orario fino a . . . . . . » 3

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10).

1) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . . . punti 5

2) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . . » 5

3) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o da corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 2

4) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami a posti di grado pari o superiore a quelli di attuale appartenenza, punti 2 (se ne valuta una sola) . . . . » 2

5) Altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale:

per ogni laurea . . . . punti 3

per ogni diploma . . . . » 0,5

6) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a . . » 2

7) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale fino a . . . . » 4

TABELLA N. 8

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50).

1) Per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di 14 anni) punti 2 (il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento) fino a . . punti 28

2) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza punti 0,2 fino a . . . . » 2,8

3) Per ogni anno di lodevole servizio come *componente il consiglio di amministrazione* della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato) punti 0,6 fino a . . » 8,4

4) Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di . . . . » 4

5) Per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite d'istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratorio; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc. (attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti) fino a . . . . . . » 6

6) Prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi d'orario, fino a . . . . . » 7

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50).

1) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale apprtenenza (1 decimo della votazione complessiva), fino a . . . . punti 10

2) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 20

3) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statùti delle università, o da corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 4

4) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami a posti di grado pari o superiore a quelli di attuale appartenenza, da punti 6 fino a . . . . » 10

5) Altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale:

per ogni laurea . . . . » 5

per ogni diploma . . . . » 2

6) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un quinto della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per la inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 20

7) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturaie, fino a . . . . » 5

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA O GRUPPO DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI DEL PRESENTE BANDO, IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI, E LE PROVE DI ESAME

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta: trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato.
Chimica e industrie agrarie	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: Francese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali (sono indetti concorsi a seconda della lingua straniera specificata nel bando).	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Scienze naturali, geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica.
Ragioneria e tecnica commerciale . . .	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato.
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienze finanziarie e statistica negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria.
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri.	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(1739)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 53, IN ARONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Arona (Novara).

(261/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 97 dell'8 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Spedali civili di Brescia - Ospedale generale regionale: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di applicato dattilografo, ortottista, tecnico di radiologia, infermiere generico, operai ad alta specializzazione tecnologica: elettricista - impianti speciali, muratore, idraulico; cuciniere presso il presidio di Fasano; aggiunto di concetto per le ripartizioni: finanziaria, amministrativa, economato, personale, provveditorato.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66.

Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 2 dicembre* 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

La regione Lombardia provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e assicura l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 2.
Esercizio delle funzioni

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo gli enti responsabili dei servizi di zona si avvalgono dei presidi, uffici e servizi della U.S.S.L. ed in particolare dei servizi di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, di assistenza sanitaria di base e di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera.

Le funzioni suddette sono altresì svolte dai presidi e servizi multizonali identificati dal piano sanitario regionale e dai centri di medicina sportiva già del C.O.N.I.

Per l'esercizio coordinato delle funzioni previste dalla presente legge il piano sanitario regionale stabilisce presso quali U.S.S.L. si costituisce il dipartimento ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

Art. 3.
Destinatari

Gli interventi di tutela sanitaria delle attività sportive sono svolti a norma delle leggi vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Tali interventi riguardano:

a) tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;

b) gli alunni e studenti che svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico;

c) gli aderenti ad associazioni o società sportive che praticano o intendono praticare attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo non agonistiche, anche organizzate dai comuni, dalle federazioni sportive nazionali affiliate al C.O.N.I., dagli enti di promozione sportiva, dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei Giochi della gioventù;

d) coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ad ogni livello nell'ambito delle federazioni affiliate al C.O.N.I.; o di altre organizzazioni riconosciute dal C.O.N.I. stesso.

Art. 4.
Articolazione degli interventi

Gli interventi di educazione sanitaria motoria e sportiva e di tutela sanitaria delle attività sportive sono effettuati nell'ambito delle attività di prevenzione svolte dalle U.S.S.L. e comprendono:

a) prestazioni di primo livello previste dal successivo art. 5;

b) prestazioni di secondo livello previste dal successivo art. 6;

c) prestazioni integrative previste dal successivo art. 7.

Art. 5.
Prestazioni di primo livello

Le prestazioni di primo livello sono gratuite e sono costituite da:

a) interventi di educazione sanitaria motoria e sportiva correlati con l'educazione alimentare ed ecologica;

b) accertamenti e certificazioni di idoneità generica alle attività fisico-sportive svolte nell'ambito scolastico a favore dei soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera *b*);

c) accertamenti e certificazioni di idoneità generica per i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera *c*), per coloro che praticano attività sportive agonistiche per le quali, a norma della legislazione vigente, non sia richiesta attestazione di idoneità specifica, ed infine per i tecnici sportivi e ufficiali di gara, ove richiesto dai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali;

d) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento di attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate dalle U.S.S.L. a norma degli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

Le certificazioni previste dalle lettere *b*) e *c*) del precedente comma sono rilasciate dai medici generici e pediatri a ciò preposti, dipendenti o convenzionati con le U.S.S.L., nonché dai medici addetti alla medicina scolastica, e sono redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale.

Ai fini del rilascio delle certificazioni, in caso di dubbio sull'idoneità del soggetto, spetta al medico di cui al comma precedente stabilire e richiedere i necessari accertamenti da parte dei servizi o delle unità operative o dei presidi multizonali di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Il rilascio delle certificazioni, redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale, spetta comunque ai medici di cui al precedente terzo comma.

Art. 6.
Prestazioni di secondo livello

Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

a) accertamenti iniziali e periodici finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica, per i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera *d*);

b) interventi tecnici e di consulenza nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui al precedente art. 5, quarto comma;

c) prestazioni di medicina sportiva richieste dai servizi o dalle unità operative delle U.S.S.L.;

d) controlli antidoping da eseguirsi secondo le disposizioni del successivo art. 11.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono gratuite, esclusi i controlli di cui alla lett. *d*), e sono erogate da apposite unità operative costituite in presidi multizonali individuati dal piano sanitario regionale.

Le certificazioni di cui al precedente primo comma, lettera *a*) sono rilasciate:

dai medici specialisti o dai medici diplomati in medicina dello sport ai sensi della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, a ciò preposti, dipendenti o convenzionati con le U.S.S.L.;

dal personale sanitario dei centri di medicina dello sport di cui al precedente art. 2, secondo comma, che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e sia in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Dette certificazioni sono redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale.

Art. 7.

Prestazioni integrative

Il piano sanitario regionale individua quali tra i presidi multizonali di cui al precedente art. 6 svolgono inoltre:

a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali di particolare complessità e particolari sussidi strumentali;

b) attività di prevenzione, di terapia e di riabilitazione;

c) attività didattiche, di consulenza e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport;

d) accertamenti diagnostici e psico-terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica di attività sportivo-agonistiche;

e) gli accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive

Fino all'entrata in vigore del piano sanitario nazionale i controlli sanitari ai fini delle certificazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono effettuati in conformità al disposto dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33, sulla base dei criteri generali che saranno adottati dal Ministro della sanità.

Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei predetti criteri generali, la giunta regionale, sentita la componente commissione consiliare, definisce la periodicità e le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti relativi alle attività sportive ai fini delle certificazioni di cui al precedente primo comma e aggiorna, ove necessario, gli schemi-tipo di certificazione.

Con lo stesso provvedimento vengono inoltre stabilite le tariffe delle prestazioni non gratuite.

Fino all'emanazione delle disposizioni regionali di cui al precedente secondo comma l'accertamento della idoneità generica e specifica alle attività sportive è effettuato secondo le disposizioni vigenti, in conformità agli schemi-tipo di certificazione approvati dalla giunta regionale.

Art. 9.

Revisione dei certificati di non-idoneità definitiva

Il medico che accerta nei confronti dei soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera *d)*, l'assenza o la perdita dei requisiti di idoneità specifica previsti per ciascuna pratica sportiva, emette un certificato di « non-idoneità definitiva », redatto in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale e lo invia, con raccomandata R.R., entro cinque giorni, all'interessato, alla Federazione sportiva nazionale o all'ente sportivo riconosciuto a cui il soggetto è iscritto e alla commissione regionale d'appello di cui al successivo art. 10.

L'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del certificato di cui al comma precedente, può proporre istanza di revisione alla predetta commissione regionale d'appello.

L'istanza può essere corredata da certificati o da accertamenti di parte.

Nel corso del procedimento l'interessato è assistito, ove lo abbia richiesto in sede di istanza, da un medico di sua fiducia, cui il presidente della commissione comunica, con preavviso di almeno dieci giorni, la data di riunione della commissione stessa.

Copia della decisione deve essere inviata con raccomandata R.R. all'interessato e ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo a cura della segreteria della commissione regionale d'appello.

La decisione della commissione regionale d'appello è definitiva.

L'elenco dei non-idonei viene conservato presso la sede della commissione.

Art. 10.

Commissione regionale d'appello

La commissione regionale d'appello è nominata, per ogni quadriennio olimpico, dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della stessa ed è composta da:

un medico specialista in medicina dello sport che la presiede;

un medico specialista in medicina interna;

un medico specialista in cardiologia;

un medico specialista in ortopedia;

un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Il presidente della commissione può disporre l'integrazione della commissione stessa con un medico specialista dipendente o convenzionato con le U.S.S.L. in relazione alle esigenze di accertamento del singolo caso.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del settore sanità e igiene della giunta regionale di livello funzionale non inferiore al sesto.

Fino a quando la legge regionale non disciplinerà in modo uniforme i compensi ed i rimborsi spese dovuti ai componenti di collegi tecnici e amministrativi operanti presso la Regione, competono ai componenti la commissione di appello, per ciascuna seduta per non più di una seduta al giorno, le seguenti indennità:

L. 60.000 al presidente;

L. 40.000 agli altri componenti.

Ai componenti della commissione che non risiedano nel comune ove questa ha sede spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nelle forme previste per gli impiegati regionali.

La sede della commissione è presso il settore sanità e igiene della giunta regionale.

Art. 11.

Controllo antidoping

Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate a norma dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, d'intesa con le federazioni sportive nazionali del C.O.N.I. e vengono richieste alle U.S.S.L. competenti.

Gli adempimenti relativi al controllo antidoping sono assicurati:

a) per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche dai medici di cui al penultimo comma del precedente art 6;

b) per quanto attiene agli esami di laboratorio dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale abilitati ad eseguire il tipo di analisi di cui al decreto del Ministro della sanità in data 5 luglio 1975, « Elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici e relativi metodi di analisi », pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1975.

Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al precedente comma lettere *a)* e *b)* sono a carico di chi richiede il controllo.

Art. 12.

Adempimenti degli enti organizzatori

Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, e hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la relativa documentazione.

Spetta agli enti organizzatori delle manifestazioni sportive assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, anche se non espressamente contemplati dalle leggi.

Spetta agli enti organizzatori delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo-ricreative assicurare a proprie spese i servizi di pronto soccorso previsti dalla normativa vigente.

Art. 13.

Aggiornamento e qualificazione professionale

La giunta regionale, allo scopo di assicurare un adeguato aggiornamento professionale del personale medico che opera nel settore dell'educazione sanitaria motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, promuove, mediante convenzioni con le Università degli studi, l'aggiornamento del personale stesso.

La giunta regionale istituisce, nell'ambito del Piano sanitario regionale e in conformità coi piani per la formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici, corsi di formazione per massaggiatori sportivi anche valendosi della collaborazione della F.M.S.I. del C.O.N.I.

La giunta regionale istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il C.O.N.I. e con la F.M.S.I., un corso di recupero inteso a far conseguire a coloro i quali esercitano di fatto, da almeno cinque anni, attività di massaggiatori sportivi presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I., le mansioni di massaggiatore sportivo.

Il corso ha durata biennale e viene organizzato a livello provinciale o interprovinciale, con le modalità che saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, avuto riguardo della normativa contenuta nel decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, « Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1975.

Il corso deve comunque prevedere l'insegnamento di materie teoriche ed esercitazioni pratiche per un totale di duemila ore ripartite nell'arco del biennio.

L'attestazione della qualità di massaggiatore sportivo è rilasciata dal presidente della giunta regionale.

Art. 14.

Utilizzo delle palestre, impianti ed attrezzature sportive ad uso scolastico

Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, gli enti responsabili dei servizi di zona, fermo restando quanto disposto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e salve le competenze degli organi collegiali della scuola, possono stipulare convenzioni con le amministrazioni scolastiche interessate per l'utilizzo al di fuori dell'orario scolastico delle palestre, impianti ed attrezzature sportive esistenti nelle scuole.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono redatte sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla giunta regionale.

Art. 15.

Norma transitoria

In attesa delle indicazioni del Piano sanitario regionale i servizi di secondo livello per la tutela sanitaria delle attività sportive direttamente gestiti dalle amministrazioni provinciali vengono trasferiti all'ente responsabile dei servizi di zona nel cui ambito è situato il comune capoluogo di provincia e continuano a svolgere la loro attività anche a favore delle U.S.S.L. ubicate nel territorio provinciale sulla base di apposite convenzioni.

Art. 16.

Norma finanziaria

La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte dalle U.S.S.L. in conformità alla presente legge nell'ambito delle assegnazioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

L'onere relativo alle indennità e al rimborso delle spese di viaggio spettanti ai membri della commissione regionale d'appello, istituito ai sensi del precedente art. 10, è posto a carico delle somme stanziate annualmente al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, ed i rimborsi spese » iscritto, fra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione.

Alla determinazione della spesa per l'attuazione dei programmi di aggiornamento e qualificazione professionale previsti dal precedente art. 13 si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ed il relativo onere è posto a carico della assegnazione spettante alla Regione sulla quota corrente del Fondo sanitario nazionale.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e successivo, è istituito il capitolo « Spese per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico operante nel settore dell'educazione motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, nonché corsi di formazione e recupero per massaggiatori sportivi ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 novembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del* 15 *ottobre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *novembre* 1981 *prot. n.* 20802/15808).

(1352)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1981, n. **67**.
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

(1353)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1981, n. **68**.
Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

(1354)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1982, n. **4**.
Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n. 14/1973, n. 18/1975, n. 1/1978 e n. 4 del 28 gennaio 1980.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 2 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14: « Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale », già prorogato al 31 dicembre 1977 con legge regionale 28 maggio 1975, n. 18 e successivamente al 31 dicembre 1979 con legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1, ulteriormente al 31 dicembre 1981 con legge regionale 28 gennaio 1980, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 22 febbraio 1982

DOMINIJANNI

(1488)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820990)